



## STUDIO LOSI E ASSOCIATI

---

INFORMATIVA N. 5

Ostiglia, 10.01.2022

---

### FINANZIARIA 2022

È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022. Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 1.013 commi.

#### **LA NUOVA IRPEF - commi da 2 a 7**

Le disposizioni relative alle modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF riguardanti: O la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote; O la modifica delle detrazioni; O la modifica del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020, c.d. "Bonus IRPEF"; O il differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali IRPEF; sono state esaminate nell'Informativa

#### **ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 - commi 8 e 9**

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

## **ALIQUOTA IVA 10% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI -**

### **comma 13**

Con l'introduzione del nuovo n. 114-bis) alla Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è confermata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies), Tabella A, Parte II-bis, ossia non compostabili.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies), è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5%.

### **RIFINANZIAMENTO "SABATINI-TER" - commi 47 e 48**

É confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. NB Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

In altre parole, con l'introduzione della predetta soglia l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa a favore dell'agevolazione in esame è integrata di € 240 milioni per il 2022 e 2023, € 120 milioni per il 2024, 2025 e 2026 e € 60 milioni per il 2027.

### **FONDO GARANZIA PMI - commi da 53 a 58**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità"

A decorrere dall'1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96. Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall'1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

- a decorrere dall'1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all'80%;
- a decorrere dall'1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).

È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all'erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti. A decorrere dall'1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), non si applica la disciplina prevista per l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", c.d. "Temporary Framework".

Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'ammissione del Fondo di garanzia allegato al Decreto MISE 12.2.2019.

A decorrere dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l'attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.

### **SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - comma 59**

È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità". A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi. Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie vanno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

### **AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24 -**

#### **comma 72**

È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

## **AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36 - comma da 151 a 153**

È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei “giovani” per l'acquisto della “prima casa” di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”. In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'esonero dal pagamento:
  - dell'imposta di registro;
  - delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6928”).

Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

## **BONUS AFFITTO UNDER 31 - comma 155**

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani". In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98: – per l'intera unità immobiliare / porzione di essa; – da destinare a propria residenza. NB L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a € 991,60;

ovvero, se superiore

- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

### **EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 190**

Il credito d'imposta, c.d. "Sport bonus", ex art. 1, commi da 621 a 627, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari è concesso anche per il 2022:

- limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa;
- nel limite complessivo di € 13,2 milioni.

### **BONUS CULTURA 18ENNI - commi 357 e 358**

È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

### **BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE - commi 373 e 374**

Nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" l'art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico, c.d. "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi. Ora, è confermato l'accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

### **RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER - commi da 480 a 485**

Con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, l'art. 1, comma 1039, lett. c), Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18.10.2019, ha previsto un contributo c.d. "bonus TV 5G" per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC. A tal fine è prevista l'assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l'acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Il Legislatore, con l'art. 1, comma 614, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla

ricezione dei programmi con le predette nuove tecnologie e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, ha esteso il “bonus TV 5G” all’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Le disposizioni attuative di tale previsione sono state definite dal MISE con il Decreto 5.7.2021 . In sede di approvazione, al fine di dare continuità e potenziare gli interventi relativi all’acquisto dei predetti apparecchi televisivi / decoder l'agevolazione è estesa al 2022 e trova applicazione in base ai citati Decreti.

**PROCEDURA AGEVOLATA OVER 70** È prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder:

- di età pari o superiore a 70 anni all'1.1.2022;
- che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;

di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione. In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.

NB Poste italiane spa, assicura agli aventi diritto anche l’assistenza telefonica per l’installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. L’INPS / altri Istituti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate forniscono a Poste italiane spa i dati degli aventi diritto, la quale comunica ai beneficiari, tramite comunicazione individuale, la modalità di richiesta / gestione del bonus.

### **ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 520**

È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.

### **PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI - comma 527**

L’art. 1, comma 39, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), modificando l’art. 1, comma 506, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha disposto per il 2021 l’aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.



Successivamente, l'art. 68, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha integrato il citato comma 506 prevedendo che "per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%".

Ora, la Finanziaria 2022 conferma l'estensione dell'agevolazione in esame anche al 2022.

### **CONCLUSIONE DEL CASHBACK - commi da 637 a 644**

È fissata al 31.12.2021 la conclusione del c.d. "Cashback", ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal DM 24.11.2020.

NB Resta ferma la sospensione del programma di rimborso del secondo semestre 2021 (1.7 - 31.12.2021), già prevista dall'art. 11-bis, comma 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Anche i rimborsi speciali di € 1.500 (c.d. "Super Cashback") spettanti ai primi 100.000 aderenti che nel semestre effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati di cui all'art. 8 del citato Decreto, sono applicabili solo con riferimento al primo semestre 2021 (1.1 - 30.6.2021).

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI PA**

#### **comma 653**

Nell'ambito del DL n. 209/2021, il Legislatore ha previsto che per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto non si applicano le disposizioni dell'art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000. Ora, a seguito della soppressione del citato DL n. 209/2021, la predetta disposizione è stata trasfusa nel comma in esame.

### **DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI - comma 683**

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto:

- la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Ora, in sede di approvazione è stata differita all'1.1.2024 l'applicazione delle predette novità.

### **PROROGA TOSAP / COSAP - comma 706**

In sede di approvazione è stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.

### **RIENTRO DEI CERVELLI - comma 763**

Inserendo il nuovo comma 5-ter all'art. 5, DL n. 34/2019, la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. "rientro dei cervelli" di cui all'art. 44, comma 3-ter, DL n. 78/2010 è estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime agevolato di cui al citato art. 44. Tale possibilità è subordinata al versamento di un importo pari al:

- 10% del reddito di lavoro dipendente / autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione di cui al citato art. 44 nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto:– ha almeno 1 figlio minorenni al momento dell'opzione; ovvero – è diventato

proprietario di un'unità immobiliare residenziale ubicata in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti ovvero entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione;

- 5% del reddito di lavoro dipendente / autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione di cui al citato art. 44 nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto: – ha almeno 3 figli minorenni al momento dell'opzione; e – è diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale ubicata in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti ovvero entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione.

In entrambi i casi, l'acquisto dell'unità immobiliare può essere effettuato direttamente dal soggetto in esame, dal coniuge / convivente o dai figli, anche in comproprietà. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di esercizio dell'opzione in esame.

### **INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO - comma 812**

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014. È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

### **ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - comma 913**

In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

### **MICROCREDITO - comma 914**

In sede di approvazione, con riferimento al c.d. "microcredito" ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

- è elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali (lett. a del citato comma 1); -

- per effetto dell'abrogazione della lett. b) del citato comma 1, non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Resta confermato che i finanziamenti concessi devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Inoltre:

- con l'introduzione del nuovo comma 1-bis al citato art. 111, i predetti soggetti possono concedere finanziamenti alle srl senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;

- con la modifica del comma 5 dell'art. 111 il MEF, nell'ambito delle disposizioni attuative della previsione in esame, nel disciplinare: – le forme tecniche dei finanziamenti ,può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni; – i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.